

Nomi celebri di città sui “souvenirs”: inganno del consumatore?

E' sicuramente nota ai più l'usanza in pressoché ogni parte del mondo di caratterizzare oggetti di uso comune (penne e matite, portachiavi, tazze, bicchieri, ombrelli, borse, maglie, felpe ecc.) con i nomi di città, non solo di capitali ma anche altre famose turisticamente, allo scopo di trasformare tali oggetti in “souvenir” desinati ai visitatori che le acquistano come ricordo del viaggio compiuto.

Il Tribunale del Riesame di Venezia ha avuto modo in più occasioni di occuparsi di istanze di dissequestro relativamente a beni di tal fatta di importazione cinese da parte di ditte specializzate nel settore del *merchandise* turistico sottoposte a sequestro da parte della locale Dogana nel presupposto che la dicitura (nel caso di specie, “Venezia”) impressa su tali articoli di pacifica origine e provenienza estera potesse ritenersi ingannatoria ai danni del consumatore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 517 cp e art. 4, comma 49 della L. 359/2003 (c.d. tutela del “made in Italy”).

Le argomentazioni difensive sostenute da chi scrive sono state dirette in primo luogo ad evidenziare come fosse di manifesta evidenza nei casi affrontati che la dicitura in contestazione in nessun modo avrebbe potuto essere ritenuta idonea, e come tale apprezzata dal potenziale acquirente, a valere quale indicazione finalizzata a fornire indicazioni circa l'origine e provenienza (veneziana) della merce, non potendosi certo attribuire una tale valenza e significato ad una indicazione avente pacificamente la mera funzione di caratterizzare l'oggetto come souvenir.

Argomentazione questa non contestabile fatto salvo il caso che si trattasse di articoli che, per il materiale con cui sono fatti, ovvero per la particolare lavorazione, possano ritenersi “tipici” di un determinato luogo, come ad esempio nel caso che su un oggetto di ceramica venduta a Capodimonte fosse scritto “Capodimonte”, con conseguente possibilità per il potenziale acquirente di ritenere che l'oggetto abbia quelle particolari caratteristiche di qualità tipiche della produzione locale di quel tipo di materiale.

Investito della questione, la prima volta ancora svariati anni or sono, il Tribunale del Riesame di Venezia, in accoglimento della predetta impostazione, ha ribadito la congrua ed equilibrata soluzione già data alla questione, escludendo la configurabilità della ipotesi criminosa contestata riguardo a souvenirs con la scritta “Venezia” (si trattava - in un caso- di ventagli, bottiglie in vetro contenenti una imbarcazione e sfere in vetro contenenti la Basilica di S. Marco) correttamente rilevando che tali oggetti, pur riportanti la predetta dicitura “Venezia”, *“non sono idonei a trarre in inganno il compratore finale*

...trattandosi di oggetti che non rientrano in quella che è la produzioni artigianale ed industriale locale, cioè tipica della città di Venezia, essendo invece oggetti che per materiali e forme e caratteristiche principali costituiscono il tipo souvenir a basso costo ed alla portata di tutti rinvenibile anche in altre città a vocazione turistica".

In senso contrario lo stesso Tribunale ha invece correttamente valutato in altri casi (oggetti in vetro recanti la scritta "Murano") ritenendo ingannatoria la indicazione apposta sui medesimi in assenza di contestuale indicazione circa la fabbricazione estera delle merci.

- avv. Massimo Camilli -

Studio Avv. Massimo Camilli